REGOLAMENTO (CEE) N. 1799/75 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1975

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1975, di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/74 (1), il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1975, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 20 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale, per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenendo conto delle possibilità attuali della produzione nella Comunità e dell'importante aumento del fabbisogno di ferro-silicio per la fabbricazione degli acciai, detto volume contingentale non soddisferà interamente il fabbisogno delle importazioni di ferro-silicio della Comunità in provenienza da paesi terzi ; che sembra quindi opportuno procedere alla apertura di un contingente tariffario comunitario autonomo il cui volume dovrebbe essere limitato a 12 500 tonnellate : che la fissazione a questo livello del volume contingentale non esclude un nuovo aggiustamento durante il periodo contingentale ; che, tenendo conto della necessità di non mettere in causa le prospettive di sviluppo del settore della produzione nella Comunità, il dazio contingentale applicabile dovrebbe essere fissato al 7 % ;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente fino ad esaurimento di quest'ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri, calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, sulla base dei dati disponibili in quel periodo e tenendo conto della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silicio durante l'anno in corso, la percentuale di partecipazione applicata nel quadro del contingente tariffario di 20 000 tonnellate aperto dal regolamento (CEE) n. 2423/74 era determinata come segue :

Benelux	64,75,
Danimarca	0,75,
Germania	15,00,
Francia	0,25,
Irlanda	1,25,
Italia	4,25,
Regno Unito	13,75 ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a garantire la copertura dei fabbisogni d'importazione supplementari che si manifestano nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingentale supplementare si effettui in funzione dei fabbisogni reali formulati da ciascuno degli Stati membri ; che, per quanto concerne l'Irlanda, il grado di esaurimento attuale della sua aliquota nella ripartizione del contingente iniziale e i dati economici e statistici disponibili più recenti non consentono attualmente di giustificare la sua partecipazione alla crescita prevista del contingente tariffario comunitario ; che, d'altra parte, se in questo Stato membro si manifestassero ulteriormente fabbisogni supplementari esso avrebbe sempre la facoltà di ricorrere alla procedura instaurata all'articolo 3 del presente regolamento ; che questo sistema di ripartizione consente parimenti di garantire l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri sopra citati e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro nuova aliquota come pure gli eventuali fabbisogni supplementari che si potrebbero manifestare negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 11 500 tonnellate ;

(1) GU n. L 261 del 27. 9. 1974, pag. 16.

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalamente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1975, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 12 500 tonnellate di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 7 %.

3. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 11 500 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra alcuni Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1975, ammontano per ciascuno di questi Stati membri a :

Benelux	5 700	tonnellate,
Danimarca	17	tonnellate,
Germania	3 650	tonnellate,
Francia	13	tonnellate,
Italia	130	tonnellate,
Regno Unito	1 990	tonnellate.

2. La seconda parte di 1 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

Se in Irlanda si manifestano dei fabbisogni di ferro-silicio, questo Stato membro preleva una opportuna aliquota sulla riserva, sempreché l'entità di questa ultima lo permetta.

Articolo 4

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 — quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 6 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, tali Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1975.

Articolo 6

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 trasferiscono alla riserva entro il 1° novembre 1975 la parte non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 ottobre 1975 eccede il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se ci sono dei motivi di ritenere che questa rischia di non essere utilizzata.

Questi Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° novembre 1975 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 ottobre 1975 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 novembre 1975, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 3 o 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO